



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9, 15 E 24 DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NEI PORTI E NEGLI APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI APPROVATO CON ORDINANZA N. 68/2012 IN DATA 31.08.2012

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, in particolare l'art. 81, rubricato "altre attribuzioni di polizia", il quale prevede che *"il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze"* con conseguente generale attribuzione dei compiti di sicurezza e polizia al comandante del porto e, dunque, all'Autorità marittima;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328, in particolare l'articolo 59, punto 10, il quale afferma che *"a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio....in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione"*;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni – *"Riordino della legislazione in materia portuale"* con particolare riguardo all'art.14 nell'enunciazione delle competenze dell'Autorità Marittima;
- VISTO:** il foglio della Direzione Marittima della Campania prot. 98489 in data 10.12.2010, con il quale è stato disposto l'ascolto radio per tutti gli Uffici Circondariali Marittimi limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 20:00;
- VISTO:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la Delega SAR di cui al Decreto nr. 13 in data 24.05.2016 del Direttore marittimo della Campania;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 07/2022 del 01.02.2022 recante la disciplina per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e/o veicoli nei porti ricadenti nel circondario marittimo di Pozzuoli e dell'obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 11/2023 del 09.02.2023 recante lunghezza massima f.t. e pescaggio massimo delle navi in ingresso e in uscita al/dal porto e per l'accosto e l'ormeggio al molo "Caligoliano" e al molo "Emporio Ovest";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 85, in data 15.10.2024 della Regione Campania, con cui è stato approvato e adottato il vigente quadro accosti;
- VISTA:** la nota prot. 65591 del 16.07.2024 del Reparto Operativo della Capitaneria di Porto di Napoli;
- VISTA:** la nota prot. 12140 del 25.07.2024 con la quale venivano notiziate le compagnie di Navigazione della chiusura ascolto radio della Sala Operativa di Pozzuoli dalle ore 20:00 alle ore 07:00;
- VISTO:** il proprio foglio nr. 18318 in data 11.11.2024 con cui è stato comunicato il trasferimento della sala operativa presso la sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 136/2024 in data 14.11.2024, recante Disposizione sperimentale per la durata di sei mesi degli ormeggi unità navali in sosta notturna al molo Emporio Ovest;
- TENUTO CONTO:** delle prove radio effettuate in data 26/11/2024 dalla dipendente M/V CP 711, con le quali è stata verificata la copertura radio della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Napoli e di Napoli Radio all'interno del porto e della rada di Pozzuoli;
- VISTO:** foglio n. 14399 del 07.02.2025 del Reparto Operativo della Direzione Marittima della Campania, con il quale è stata autorizzata la sospensione dell'ascolto l'ascolto radio tra le ore 20.00 e le 07.00 del giorno successivo della Sala Operativa di questo Comando;
- VISTA:** la comunicazione pervenuta via p.e.i. in data 01.07.2025 dalla stazione radio costiera Palermo radio con cui è stata acquisita la disponibilità per la copertura dell'ascolto radio notturno su base giornaliera;
- VISTA:** la Direttiva SAR/035 – Processo di revisione dell'organizzazione SAR sperimentazione del processo di efficientamento della catena di coordinamento SAR sul territorio, edizione Maggio 2025 – edita dal Reparto III del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
- VISTO:** il foglio n. 11298 in data 02.07.2025 con cui è stata trasmesso per il richiesto nulla-osta bozza di modifica dell'art. 9 del Regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Pozzuoli, approvato con Ordinanza n. 68/2012;
- VISTA:** la p.e.i. datata 15.07.2025, con cui sono state proposte talune ulteriori modifiche al testo proposto in data 02.07.2025;
- CONSIDERATO:** che non sono intervenute osservazioni da parte della superiore Capitaneria di porto di Napoli;
- TENUTO CONTO:** del buon esito del periodo di sperimentazione dell'Ordinanza n. 136/2024, a seguito della cui emanazione risultano significativamente diminuiti i casi di evento straordinario durante le operazioni di ormeggio e disormeggio nel porto di Pozzuoli
- TENUTO CONTO:** che il Servizio di ascolto radio di soccorso ed il più ampio servizio Radio Mobile marittimo, rientra tra le competenze del Ministero delle

Infrastrutture e dei trasporti (ai sensi del DPR 662 del 94 e del D.Lgs n.259 del 2003) e che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per l'espletamento del servizio in parola, ha sottoscritto un contratto con la società Telecom s.p.a. e quest'ultima deve assicurare quindi l'ascolto radio continuo h24 sulle frequenze dedicate, in VHF/FM ed in HF/SSB.

- VISTI:** i vigenti piani di sicurezza marittima del porto di Pozzuoli di cui al Reg. (CE) n.725/2004 e al Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.203;
- ATTESO:** che il porto è un'area che per sua natura e per le attività che vi sono svolte risulta essere esposta a diversi rischi e pericoli;
- CONSIDERATA:** la potestà di polizia, conferita al Comandante del porto ai sensi dell'articolo 81 del Codice della Navigazione, che si manifesta, come previsto dall'articolo 59 del regolamento, attraverso le Ordinanze di polizia marittima, che sono atti di normazione secondaria per i quali l'Autorità marittima, nell'esercizio di tale potere, è dotata di una più ampia discrezionalità circa la individuazione delle precauzioni più idonee in relazione alle specifiche situazioni dei porti;
- RITENUTO:** pertanto necessario predisporre ed emanare apposita regolamentazione atta a garantire, per quanto di competenza di questa Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e portuale, nelle fasi di ingresso e uscita delle navi o galleggianti al/dal porto di Pozzuoli in orario notturno;

ORDINA

Articolo 1

Modifica dell'art.9 del Regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli approvato con ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012

1. L'articolo 9, rubricato "Obbligo di chiamata" del Regolamento allegato all'Ordinanza n. 68/2012 in data 31 agosto 2012 è integralmente modificato come segue:
 1. *"Prima dell'entrata nel porto e all'uscita dallo stesso – ad un miglio dal fanale verde del porto - le unità navali sono tenute a contattare via radio VHF (canale 10), o in alternativa, via telefono all'utenza telefonica fissa 081/2445500 o mobile 329/8073259, la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli fornendo i seguenti dati:*
 - *Tipo, nome e nazionalità della nave;*
 - *Provenienza/destinazione;*
 - *Quantità e natura del carico a bordo;*
 - *Rotta e velocità (in partenza);*
 - *Numero dei passeggeri a bordo in arrivo e partenza;*
 - *Numero dei veicoli a bordo (commerciali – auto – moto);*
 - *Orario effettivo di fine ormeggio/disormeggio*
 2. **Dalle ore 20:00 alle ore 07:00**, fascia oraria di sospensione dell'ascolto radio, le comunicazioni, di cui al precedente comma, dovranno essere trasmesse unicamente via e-mail, all'indirizzo: ucpozzuoli@mit.gov.it.
 3. Sono esonerati dagli obblighi del presente articolo:
 - *I conduttori delle unità da diporto, ad eccezione di quelle per le quali vi è l'obbligo*

- di avere a bordo un apparato di radiocomunicazione, che ormeggiano negli specchi acquei ad essi destinati;*
- *I conduttori di tutte le unità che non hanno l'obbligo di avere a bordo un impianto di radiocomunicazione.*
4. *Tutte le unità che effettuano movimenti da una banchina ad un'altra del porto devono comunicare, all'inizio del movimento, sul canale 10 VHF, alla Sala Operativa di Pozzuoli o, se dalle 20:00 alle 07:00, telefonicamente all'utenza telefonica fissa 081/2445500 e mobile 329/8073259, i dati di cui all'articolo precedente comunicando, altresì, l'orario di ormeggio alla banchina assegnata.*
 5. *Nell'arco serale tra le 20:00 e le 07:00, la segnalazione di eventuali emergenze in mare potrà essere effettuata via radio sul canale VHF 16 contattando direttamente, o per il tramite di Palermo Radio, la Sala Operativa di Napoli o componendo il numero blu 1530".*

Articolo 2

Modifica dell'art.15 del Regolamento approvato con Ordinanza n. 68/2012 del 31.08.2012

1. L'articolo 15, rubricato "Disponibilità e destinazione ormeggi" del Regolamento allegato all'Ordinanza n. 68/2012 in data 31 agosto 2012 è integralmente modificato come segue:

1. *"A carattere generale ogni unità navale in arrivo in uno dei porti del Circondario marittimo di Pozzuoli, che non abbia un posto di ormeggio già assegnato, dovrà contattare via radio o telefono l'Autorità marittima del porto interessato al fine di ottenere l'assegnazione di un posto di ormeggio. Nell'attesa dovrà attendere a debita distanza dall'imboccatura del porto al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle altre unità navali. I titolari delle unità navali sfornite di apparato radio e di telefono, qualora giungano in porto durante l'orario di chiusura degli uffici dell'Autorità Marittima e non abbiano già assegnato un posto di ormeggio, potranno ormeggiare per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni imbarco/sbarco e carico/scarico purché non creino pericolo ed intralcio alle altre unità in movimento e manovra;*
2. *Il posto di ormeggio viene assegnato dal Comandante del Porto che può modificarlo, in qualsiasi momento, per esigenze di polizia e sicurezza portuale. Gli ormeggi saranno assegnati alle unità navali in base alla disponibilità di spazi in banchina. Qualsiasi motivo che impedisca un accosto precedentemente autorizzato deve essere preventivamente comunicato dal soggetto cui è accordato l'accosto al Comandante del Porto per le verifiche di competenza.*
3. *In particolare, per il porto di Pozzuoli, gli accosti in partenza o in arrivo, delle unità dei vettori autorizzati ad effettuare trasporto marittimo di linea secondo il quadro orari approvato dalla Regione Campania, possono essere accordati in base alla disponibilità di ormeggi presso la banchina Emporio, tenuto conto delle infrastrutture portuali e retro portuali fermo restando che per un ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e veicoli, le navi traghetto ed i mototraghetti veloci ro-ro pax devono restare all'ormeggio almeno 20 minuti e le unità veloci solo passeggeri almeno 15 minuti;*
4. *Gli accosti devono essere, comunque, intervallati in modo che fra gli stessi intercorra per ogni partenza, un tempo almeno di 5 minuti per unità veloci ed almeno 10 minuti per navi ro-ro pax e mototraghetti veloci ro-ro pax. In ogni caso non è possibile garantire l'ormeggio, ovvero il disormeggio, contemporaneo di unità e presso la banchina Emporio,*

in qualsiasi arco orario, considerati i fondali disponibili e gli arredi di banchina, potranno essere ormeggiate simultaneamente un massimo di quattro unità ro-ro pax e due unità veloci solo passeggeri. Salvo soste all'ormeggio debitamente e preventivamente autorizzate per comprovati motivi\esigenze, in ogni caso all'ormeggio presso la banchina Emporio le unità, di qualsiasi tipologia potranno rimanere un massimo di 90 minuti;

- 5. Alla sosta notturna inoperosa, che dovrà essere debitamente richiesta ed autorizzata, non si potranno ammettere più di 5 unità contemporaneamente, ed essendo la banchina Emporio del porto di Pozzuoli interessata, comunque, in orario notturno dal transito di merci pericolose da e per le Isole, nonché individuata quale punto di sbarco del pescato, 2 delle 5 unità che potranno essere autorizzate alla sosta inoperosa notturna dovranno ormeggiarsi, dopo l'ultimo accosto commerciale previsto dalla linea, presso il Molo Caligoliano quando non impegnato da operazioni Commerciali.*
- 6. Un'unità navale che non inizia il viaggio in orario deve lasciare libero l'ormeggio se destinato all'accosto di un'unità navale di prossimo arrivo. Le unità navali in ritardo sull'orario di arrivo, vanno all'accosto dopo l'ormeggio delle unità navali che sono in orario, secondo le indicazioni del Comandante del Porto; in tal caso dovranno attendere in rada l'autorizzazione per entrare in porto.*
- 7. Al fine di rendere maggiormente evidenti gli ingombri delle Unità che sostano presso la banchina Emporio Ovest con ormeggio "in andana" (ovverosia con la poppa in banchina), in condizioni di carenza di visibilità, i Comandanti delle navi sono tenuti ad applicare ogni utile accorgimento al fine di illuminare e rendere ben visibili i settori prodieri, nonché le catenarie impiegate per le operazioni di ancoraggio;*
- 8. In eventuali casistiche di indisponibilità della Banchina denominata "Molo Caligoliano", al fine di agevolare le manovre in ingresso e uscita nel Porto, le navi in sosta inoperosa sono tenute ad ormeggiarsi nei punti tra essi più prossimi, avendo cura di lasciare libero il tratto di banchina individuato in corrispondenza della testata dell'Emporio Ovest. Al fine di evitare eventuali collisioni tra queste, i Comandanti delle suddette unità sono tenuti a dotarsi ed impiegare all'occorrenza idonei parabordi;*
- 9. In eventuali casistiche di indisponibilità della Banchina denominata "Molo Caligoliano", al fine di agevolare le manovre in ingresso e uscita nel Porto, le navi in sosta notturna sono tenute ad ormeggiarsi nei punti di ormeggio nr. 1, 4 e 10, avendo cura di non creare ingombri con le catenarie adoperate per l'ancoraggio nello spazio prospiciente il tratto di banchina libero individuato tra i punti di ormeggio nr. 5, 6, 7, 8 e 9 presso la banchina dell'Emporio Ovest" meglio specificato al successivo articolo 3.*
- 10. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, debitamente motivate e supportate da idonea documentazione, l'Autorità marittima, sentita la Commissione accosti, potrà valutare la concessione, in via temporanea ed eccezionale, di eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi".*

Articolo 3

Modifica dell'art. 24 del Regolamento approvato con Ordinanza n. 68/2012 del 31.08.2012

- 1.** L'articolo 24, rubricato "Navi in disarmo e in sosta notturna" del Regolamento allegato all'Ordinanza n. 68/2012 in data 31 agosto 2012 è integralmente modificato come segue:
 - 1.** "L'armatore o il comandante dell'unità che intende porre in disarmo o effettuare la sosta notturna nei porti del Circondario Marittimo di Pozzuoli deve presentare, almeno 2 (due)

giorni lavorativi (sabato escluso) prima, apposita istanza in bollo all'Autorità Marittima del luogo indicando le generalità complete dell'armatore, del proprietario con i relativi recapiti telefonici, nonché i dati relativi all'unità in questione, assicurando la presenza o l'immediata reperibilità di personale idoneo, necessario a fronteggiare eventuali emergenze ed all'occorrenza effettuare eventuali manovre, indicando le generalità complete degli stessi nonché i recapiti telefonici.

2. Nel porto di Pozzuoli, la richiesta di sosta notturna può altresì essere concessa nelle medesime modalità, per il periodo di un mese presentando apposita istanza in bollo almeno 5 (cinque) giorni prima, con le informazioni di cui al precedente paragrafo.
3. Il disarmo o la sosta notturna saranno appositamente autorizzati dalla locale Autorità Marittima alle condizioni di massima di seguito prescritte:
 - presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni/spese di rimozione che si dovessero appalesare necessarie;
 - idonea segnalazione diurna e notturna delle ancore e/o catenarie/cime in mare/banchina;
 - istituzione di idoneo servizio di guardiania, secondo quanto disposto dall'Autorità Marittima;
 - eventuali altre prescrizioni che verranno imposte dall'Autorità Marittima.
4. L'Autorità Marittima potrà revocare in ogni momento l'autorizzazione per esigenze connesse alle attività portuali.
5. In eventuali casistiche di indisponibilità della Banchina denominata "Molo Caligoliano", al fine di agevolare le manovre in ingresso e uscita nel Porto, le navi in sosta notturna sono tenute ad ormeggiarsi nei punti di ormeggio nr. 1, 4 e 10 (l.f.t. max 60 metri), come specificato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente Ordinanza, avendo cura di mantenere attiva la trasmissione dell'AIS e di non creare ingombri con le catenarie adoperate per l'ancoraggio nello spazio prospiciente il tratto di banchina libero individuato tra i punti di ormeggio nr. 5, 6, 7, 8 e 9 presso la banchina dell'Emporio Ovest", fatte salve le eventuali esigenze operative del concessionario per il servizio di rifornimento carburante.
6. Ad avvenuto collaudo del pontone installato presso la banchina "Emporio Ovest", nel rispetto delle relative limitazioni tecniche e di sicurezza imposte con specifico atto regolamentare dell'Autorità Marittima, il punto di ormeggio nr. 1 è sostituito dall'ormeggio sul lato "Molo Caligoliano" del medesimo galleggiante.
7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafo, rimane responsabilità dei comandanti delle navi o galleggianti in ingresso ed in uscita dal porto di Pozzuoli, ai quali, ai sensi degli articoli 295 e 298 del Codice della Navigazione, spettano, in modo esclusivo, la direzione della manovra e della navigazione, valutare in ogni caso la situazione, adottando, con l'ausilio della strumentazione di bordo, la massima prudenza e ogni perizia tecnico-nautica per il buon governo in sicurezza, in funzione delle caratteristiche tecniche della nave condotta, del pescaggio, della distribuzione dei pesi a bordo, nonché in relazione alla contingente situazione batimetrica del bacino portuale, alle condizioni meteo-marine presenti e allo stato delle maree in atto".

Articolo 4

Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non

costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La propria Ordinanza n. 136/2024 in data 14.11.2024 e ogni altro provvedimento in contrasto con le presenti disposizioni è da considerarsi abrogato.
2. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a regolamentare, sotto i profili della sicurezza della navigazione e portuale, le attività che si svolgono nei porti e negli approdi del circondario marittimo.
3. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle manovre eseguite e/o del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento di tali attività.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché alle altre pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante pubblicazione sul sito: www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze.

Pozzuoli (NA), *data di registrazione*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa